

# Introduzione

## L'approccio penale nelle recenti trasformazioni della società e dell'economia

*Marco Gambardella*

**Sommario:** 1. La necessità di “soluzioni sistemiche” alle grandi questioni anche per il diritto penale. – 2. Oggettività e paradigmi penalistici in materia di immigrazione, ambiente e intelligenza artificiale. – 3. L'apparato penale di contrasto all'immigrazione irregolare: fra modelli di anticipazione di tutela e beni giuridici. – 4. La coesistenza di modelli di tutela penale in campo ambientale e il recepimento della nuova Direttiva europea. – 5. Intelligenza artificiale e diritto penale: un esito inevitabile.

### 1. La necessità di “soluzioni sistemiche” alle grandi questioni anche per il diritto penale

Un ossimoro giace al fondo del lavoro collettaneo che s'introduce e presenta. Il cercare di fotografare, in modo statico, ciò che per sua natura – il concetto di “transizione” – implica invece l'idea di una evoluzione in atto, di un passaggio, secondo l'etimologia latina *transitio -onis* (dal verbo *transire*, “passare”), da una condizione a un'altra.

Anche il diritto – e il diritto penale in specie – deve fare i conti con il fatto che le incognite delle “transizioni” connesse alle crisi globali, alle grandi sfide della modernità, ai mutamenti epocali non possono essere affrontate e comprese in modo isolato.

Nessuno dei grandi problemi del nostro tempo che fanno da sfondo anche al presente agile volume – quali ambiente, energia, cambiamento climatico, diseguaglianze economiche, migrazioni, povertà, regolamentazione della accrescente potenza dell'intelligenza artificiale e della tecnica – è dunque risolvibile autonomamente tralasciando i restanti.

Si tratta di questioni interconnesse che richiedono dunque “soluzioni sistemiche”; soluzioni che non affrontano i problemi separatamente, ma in correlazione con gli altri dilemmi della attuale epoca e società<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. F. CAPRA, *I principi sistemici della vita*, Aboca, 2024, p. 9 ss.

Il modello di spiegazione potrebbe qui ricalcare metaforicamente la visione del mondo nella fisica quantistica. Quest'ultima ci ha rivelato l'esistenza di una "totalità", che non può essere divisa in parti separabili. Ecco perché tale "totalità" sfugge a qualsiasi descrizione umana, non potendo la stessa essere descritta dalle proprietà delle sue parti separate. Il "tutto" dunque non può essere la somma delle sue parti, superandosi in tal modo il paradigma "riduzionistico"<sup>2</sup>.

Peraltro, un barlume se non proprio di ottimismo ma almeno di consapevolezza lo possiamo rinvenire nel pensiero che la rivoluzione climatica e ambientale, scientifica, tecnologica, migratoria e sociale – di cui siamo oggi partecipi – non è certo la prima nella storia dell'*Homo sapiens*.

Una vera e propria rivoluzione, nel senso che le strutture economiche e sociali sono cambiate nel profondo, si è avuta nel periodo neolitico diecimila anni fa. Si sono messe in moto trasformazioni che ancora ci riguardano e che ancora influenzano il nostro modo di lavorare e di confrontarci con gli altri membri della nostra comunità. E tener presente la rivoluzione precedente può aiutarci a comprendere cosa sta succedendo e come comportarci per affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte<sup>3</sup>.

## 2. Oggettività e paradigmi penalistici in materia di immigrazione, ambiente e intelligenza artificiale

Lo scritto si articola in due sezioni distinte, che tentano di cogliere i contrassegni penali delle nuove sfide generate dalle transizioni globali alle quali non può sfuggire anche l'ambito criminale.

Come indicato dal sottotitolo del volume, l'indagine degli Autori si è concentrata in particolare sulle minacce della modernità in materia di immigrazione, ambiente e intelligenza artificiale.

Si è posta l'attenzione anzitutto sul cambiamento di paradigma in tema di oggettività della tutela penale: la tradizionale protezione di beni individuali e di natura empirico-fattuale è qui sostituita da quella di beni superindividuali e aventi natura funzionale.

Il legislatore invero può mettere al centro della tutela penale beni-interessi che non sono individuali e, quindi, riferiti alla persona, ma che sono invece superindi-

---

<sup>2</sup> Cfr. F. FAGGIN, *Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura*, Mondadori, 2023, p. 47 ss. Nel senso che il mondo che osserviamo è un continuo interagire, è una fitta rete di relazioni, v. C. ROVELLI, *Helgoland*, Adelphi, 2020, p. 83 ss.

<sup>3</sup> Cfr. G. BARBUJANI, *L'alba della storia. Una rivoluzione iniziata diecimila anni fa*, Laterza, 2024, p. 11 ss. Sul rapporto tra tecnologia, ambiente, società e cultura, cfr. il pensiero e l'opera del filosofo francese Jacques Ellul, su cui di recente C. COCCIMIGLIO, *Verso un'ecologia del tecnologico*, ombre corte, 2023, p. 17 ss.

viduali. Si può costruire una protezione penale non su un bene-interesse inteso in senso empirico-fattuale, bensì su una “funzione”. E tali tecniche di incriminazione appaiono legittime nel nostro ordinamento, anche alla luce del principio di sussidiarietà (la sanzione penale costituisce solo l'*extrema ratio*).

Per quanto concerne i beni superindividuali (collettivi), occorre evidenziare come fino a qualche decennio fa il diritto penale ammettesse pacificamente solo il concetto di bene giuridico individuale, altresì inteso quale dato empirico-fattuale. Oggi, tuttavia, la modernità va in senso opposto, superando questa concezione, poiché la trasformazione sociale ed economica dei Paesi occidentali ha consentito l'emersione di “nuovi” beni giuridici che necessitano di protezione penale. È la “complessità” – in una economia e cultura globalizzata – che contraddistingue la nostra attuale società “moderna”. Essa conferisce plausibilità alla protezione dei beni collettivi da parte del diritto penale; difesa che non può essere limitata alla tutela di beni giuridici “tangibili”.

Riguardo invece ai “beni funzionali”, è opportuno mettere in rilievo come questi siano altro rispetto ai beni intesi in senso empirico-fattuale. I beni funzionali sono costituiti da quella attività di controllo e gestione che la pubblica amministrazione si riserva su determinati campi di azione. Un siffatto controllo e gestione viene preso in considerazione per costruire una tutela penalistica: ciò che viene sottoposto a protezione pertanto non è un bene fattuale, ma una funzione di controllo assegnata alla PA su determinate attività o particolari settori.

Si può ammettere che tali mutamenti del concetto di bene giuridico siano dovuti al fatto che costruire tutele su beni singoli, rispetto alle nuove situazioni sociali ed economiche, risulterebbe inefficace. Quindi, l'ampliamento della nozione di bene giuridico è finalizzato all'effettività della tutela penale. S'intravede poi l'idea di non rendere eccessivamente complessa la dimostrazione “processuale” di comportamenti che si ritengono meritevoli di sanzione penale.

Ampio spazio nel lavoro è stato inoltre accordato alla anticipazione della tutela penale e ai modelli di illecito di pericolo di fronte alle transizioni globali.

Come è noto, le configurazioni delle fattispecie legali di reato dipendono anche dalla tipologia di bene/interesse che viene tutelato. Sicché, proteggere un bene il quale ha un substrato empirico o individuale è diverso da mettere al centro della tutela un bene funzionale o superindividuale.

Le tecniche di incriminazione reagiscono alla peculiarità del valore giuridico salvaguardato: reati a forma libera per beni di elevato lignaggio (vita), reati a forma fortemente vincolata per beni di minor rango (patrimonio) con una tutela soltanto frammentaria. Derivano quindi dalla tipologia e importanza del bene protetto sia la tecnica sia l'ampiezza della tutela penale.

Sussistono inoltre precise correlazioni fra la struttura oggettiva dell'illecito penale e la natura del bene sottoposto a salvaguardia: l'impiego di modelli di illecito di mera condotta (anche in forma omissiva), di evento naturalistico, di pericolo concreto o astratto, di lesione o di danno.

Tali morfologie giuridico-penali di illecito sono adoperate tra loro in diversa composizione e – come si può leggere nei contributi di seguito pubblicati – nei settori dove è più acuta la sfida della modernità (immigrazione, ambiente e intelligenza artificiale) i paradigmi di fattispecie sono spesso ricorrenti, proprio a ragione della tipologia di bene-interesse tutelato.

Per esempio, i beni collettivi, nella specie i beni ambientali, per la loro dimensione possono essere offesi soltanto tramite il cumularsi di una molteplicità di condotte (attività seriali). Ecco sorgere la necessità dell'utilizzo dello schema dell'illecito di pericolo astratto: si incriminano condotte la cui pericolosità – sulla scorta di consolidate regole di esperienza – deriva dal possibile cumularsi con altre condotte dello stesso tipo.

### **3. L'apparato penale di contrasto all'immigrazione irregolare: fra modelli di anticipazione di tutela e beni giuridici**

All'immane problema della regolamentazione dei flussi migratori anche con lo strumento penalistico, sono dedicati gli approfondimenti di Andrea Pantanella e Giulia Ceccacci. Il primo scritto, più in particolare, incentrato, anche in chiave critica, sulla tutela del bene funzionale del controllo dei flussi migratori; il secondo lavoro che esamina, segnatamente, spazio e giurisdizione nella materia del diritto penale dell'immigrazione, dando conto in specie delle condotte (anche associate) di favoreggiamento dell'ingresso irregolare via mare.

Il contrasto all'immigrazione irregolare è oggetto di continuo interesse da parte del legislatore italiano. Da ultimo, con il d.l. 28 marzo 2025, n. 37, si sono adottate misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Si è estesa, fra l'altro, la possibilità di condurre, nelle aree in territorio albanese, le persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'art. 14 t.u. imm.

Quanto alla grande questione dei fenomeni migratori, nel testo del contributo di Giulia Ceccacci viene anzitutto evidenziata una cruciale “contrapposizione”. Per un verso, l'apertura dei confini statali a seguito della globalizzazione economico-sociale; per altro verso, lo stretto controllo dei flussi migratori, simbolicamente rappresentato dai muri da erigere o già eretti.

Una contrapposizione all'interno della quale si insinua la criminalità organizzata transnazionale, la quale – come è noto – è fortemente interessata alla redditizia questione del “controllo dei flussi migratori”. Quest'ultimo rappresenta sovente la *core business* della compagine criminosa e ne determina il guadagno illecito. Il sodalizio criminoso si pone in tal modo come vera e propria alternativa allo Stato nella funzione gestoria dell'immigrazione.

Come osserva Giulia Ceccacci nel suo lavoro, la tutela penale delle migrazioni illegali che avvengono nel mediterraneo, porta con sé interessanti questioni di giurisdizione, le quali possono mettere in crisi il dogma della “territorialità” cui è connessa tradizionalmente la potestà punitiva. E proprio con riferimento al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, le questioni di geo-diritto più interessanti riguardano i casi di accertamento del fatto di reato in acque internazionali.

In definitiva, si evidenzia come in uno spazio ormai globalizzato è inopportuna qualsivoglia radicalizzazione unidirezionale della territorialità ovvero della extra-territorialità. Anche se un efficace controllo penale che tuteli l’ordinata gestione dei flussi migratori e, al contempo, il diritto di migrare in sicurezza incontra i limiti del paradigma interno di regolazione legato al territorio anche quando tende all’universalità.

Tra i settori regolati dal diritto penale, la materia della immigrazione può essere presa ad esempio per la protezione di “beni funzionali”.

La tutela in alcune importanti figure di reato in materia di immigrazione (favoreggiamento della immigrazione irregolare *ex art. 12, comma 1, t.u. imm.*, ovvero ingresso o soggiorno illegale *ex art. 10-bis t.u. imm.*) è infatti apprestata non già direttamente a un bene empirico-fattuale, bensì alla funzione di controllo della corretta gestione dei flussi migratori da parte della amministrazione pubblica, come approfondito nel contributo di Andrea Pantanella.

Si tratta di un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata: in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica (Corte cost., n. 63 del 2022).

Alla tutela di tali interessi sono funzionali gli obblighi stabiliti in materia dall’Unione europea, e segnatamente quelli discendenti dal “*Facilitators Package*”, che comprendono l’obbligo per gli Stati membri di prevedere «sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive» a carico, in particolare, di chi intenzionalmente aiuti un cittadino di uno Stato terzo a entrare o a transitare illegalmente nel territorio di uno Stato membro (Corte cost., n. 63 del 2022).

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre chiarito che l’interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori determina la discrezionalità nella scelta del legislatore in merito alla risposta sanzionatoria più adeguata in caso di ingresso e soggiorno illegale nel nostro territorio (penale ad esempio, anziché amministrativa). Sulla base del bene funzionale tutelato (interesse dello Stato al controllo e gestione dei flussi migratori), non può dunque considerarsi irrazionale e arbitraria la controversa fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 10-bis t.u. imm. (Corte cost., n. 250 del 2010).

Né appare qui profilarsi una lesione del principio costituzionale di solidarietà

di cui all'art. 2 Cost., che necessariamente deve essere correttamente bilanciato da parte del legislatore con gli altri valori in gioco. In particolare, le regole in materia di immigrazione devono tenere in considerazione e distinguere nell'ingresso e permanenza degli stranieri, in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati ovvero di c.d. migranti economici (Corte cost., ord. n. 64 del 2011).

Al momento, la contravvenzione contemplata dall'art. 10-*bis* t.u. imm. appare aver superato anche le penetranti critiche di rappresentare un esempio evidente di "diritto penale dell'autore" in palese contrasto con la nostra dimensione costituzionale, che congiunge – in modo esplicito all'art. 25, comma 2, Cost. – la materia criminale al "fatto commesso".

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la contravvenzione dell'art. 10-*bis*, cit., non punisce il mero *status* di straniero irregolare, bensì incrimina due specifici comportamenti offensivi del bene funzionale: il "fare ingresso nel territorio dello Stato" (condotta attiva istantanea) e il "trattenersi nel medesimo territorio" (condotta omissiva permanente) (cfr. Cass., sez. I, n. 39211/2017).

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato stabilisce unicamente una sanzione penale pecuniaria (ammenda), ritenuta compatibile con quanto richiesto dalla Direttiva europea sui rimpatri del 2008, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e pertanto non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice penale (cfr. Cass., sez. I, n. 12130/2019).

L'art. 12 t.u. imm. è materia interessata da obblighi di criminalizzazione assunti in sede di diritto internazionale e imposti dal diritto dell'Unione europea. Per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al comma 1 dell'art. 12, cit., sono previste sanzioni penali di carattere detentivo; con cornici edittali molto severe per le ipotesi aggravate contemplate dal comma 3 del medesimo articolo, giustificate da obblighi europei in tal senso.

Ha puntualizzato la Corte costituzionale, in proposito, che tali aumenti di pena – i quali in termini percentuali sono notevolmente superiori a quelli che ordinariamente connotano le fattispecie aggravate rispetto alle corrispondenti figure base di reato – si ricollegano chiaramente, nella prospettiva del legislatore, alla "dimensione plurioffensiva" delle ipotesi ivi contemplate, il cui orizzonte di tutela trascende di gran lunga quello dell'ordinata gestione dei flussi migratori (Corte cost., n. 63 del 2022). Al punto che le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*ter* dell'art. 12 t.u. imm. vanno considerate volte anzitutto, anche se non esclusivamente, a tutelare le persone trasportate, che spesso versano in stato di bisogno, anche estremo (Corte cost., n. 142 del 2017).

#### **4. La coesistenza di modelli di tutela penale in campo ambientale e il recepimento della nuova Direttiva europea**

I contributi di Marina Poggi d'Angelo e Nicoletta Ortu sono dedicati alle grandi questioni che si agitano nel campo ambientale. Anche il diritto penale fornisce oggi il suo apporto per tentare di risolvere gli immani problemi che si pongono o almeno per mitigare le conseguenze nefaste degli stessi.

Ebbene, la tutela penale dell'ambiente negli ultimi anni è stata oggetto di un forte interesse determinato, tra l'altro, dalla crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici, la degradazione degli ecosistemi e il consumo del territorio.

A ciò si collega la grande sfida rappresentata dalla “transizione ecologica”, la quale implica la necessità di radicali cambiamenti sia in ambito economico sia dei comportamenti sociali, al fine di diminuire l'impatto delle attività dell'uomo sull'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione (cfr. Sez. I, N. Ortu, *L'orizzonte assiologico nella tutela penale dell'ambiente*).

Anche riguardo al valore-ambiente, in una prospettiva assiologico-penalistica, come osservato nel testo di Nicoletta Ortu, si pone il quesito se si tratti di un bene empirico-fattuale ovvero funzionale volto a proteggere il governo da parte dell'amministrazione dell'ambiente e delle sue risorse.

Senonché, il tratto fondamentale della tutela ambientale appare essere quello del necessario bilanciamento di tale bene con altri interessi, e segnatamente con quelli economici: quali lo sviluppo, la produzione, i livelli occupazionali, ecc.

La protezione ambientale nel 2022 è entrata nella nostra Costituzione attraverso la modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: tanto, ponendo in correlazione l'ambiente con la difesa della biodiversità e degli ecosistemi (anche nell'interesse delle future generazioni); quanto, menzionando la tutela dell'ambiente e della salute tra i limiti costituzionalmente imposti alla libertà di iniziativa economica privata.

Essa ha prodotto il sostanziale transito da una visione “antropocentrica” di tutela ambientale ad una idea “ecocentrica” della stessa. Concezione “antropocentrica” oppure “ecocentrica” di protezione ambientale, che si ripercuote d'altronde anche sui modelli astratti di tutela penale.

Inoltre, come approfondito nel contributo di Marina Poggi d'Angelo, nel solco di questo rinnovato interesse per il diritto penale allo scopo di una più efficace tutela ambientale, si colloca la nuova Direttiva europea del 2024, finalizzata a sostituire le precedenti direttive in materia.

La Direttiva presenta numerose novità, tra le quali spicca sicuramente l'ampliamento del catalogo dei reati ambientali; nonché la configurazione degli stessi – dal versante oggettivo – alla stregua di un modello di illecito penale anticipato che ruota attorno all'assenza o non conformità dell'autorizzazione e sul superamento dei valori soglia; dal versante soggettivo, su comportamenti realizzati “intenzionalmente” o per “grave negligenza”.

In attesa dell'attuazione della Direttiva, l'odierno modello di tutela penale del bene-ambiente è imperniato – a seguito dell'inserimento nel codice penale (2015) dei delitti ambientali – sul binomio contravvenzioni/delitti. Le prime di pericolo astratto puniscono le condotte meno gravi che si relazionano con la sottostante disciplina amministrativa; i delitti, invece, sono fondati sul danno prodotto (il tema è affrontato, da diverse prospettive, sia nello scritto di Marina Poggi d'Angelo sia in quello di Nicoletta Ortu).

Affiora pertanto nell'indagine relativa al sottosistema penale in materia ambientale una compresenza di modelli e, di conseguenza, di oggettività giuridiche tutelate dalle singole figure criminose, alle quali si dovrà guardare, di volta in volta, per l'individuazione del referente assiologico salvaguardato. L'indagine sui paradigmi di protezione dell'ambiente – all'interno della transizione che viviamo – dovrà necessariamente misurarsi anche con le istanze sovranazionali, stante l'imminente attuazione della Direttiva (cfr. Sez. I, N. Ortu, *L'orizzonte assiologico nella tutela penale dell'ambiente*).

Nello scritto di Marina Poggi d'Angelo, si è inoltre messo in evidenza come l'adozione di una “strategia scalare” di protezione dell'ambiente, dovrebbe comportare l'occupazione dell'ultimo gradino da parte della figura di reato del c.d. ecocidio: per i gravi danni, totali o parziali, distruttivi di un intero ecosistema nonché per la sopravvivenza di porzioni di umanità.

Pertanto, sul presupposto che si tratta di comportamenti i quali determinano catastrofi ambientali e umanitarie, sembrerebbe auspicabile una regolamentazione a livello internazionale tramite l'introduzione dell'ecocidio all'interno dei “crimini contro l'umanità” commessi in tempo di pace.

Senonché, va tenuto conto anche del ruolo assegnato all'ecocidio nel sistema francese e nella legislazione europea.

Nell'ordinamento transalpino la legge c.d. «*Climat et résilience*», entrata in vigore nell'agosto del 2021, ha inserito il delitto “qualificato” di ecocidio all'art. L. 231-3, che aggrava la pena prevista per alcuni reati comuni del codice dell'ambiente nei casi in cui la condotta lesiva dell'ambiente sia stata commessa “intenzionalmente”.

Nella Direttiva del 2024, allo stesso modo, il fenomeno dell'ecocidio assume la funzione di “qualificare”, aggravandole, condotte equiparabili a quelle di ecocidio, allorché provochino conseguenze catastrofiche all'ecosistema (cfr. Sez. II, M. Poggi d'Angelo, *Le strategie di tutela nel diritto penale ambientale*).

## 5. Intelligenza artificiale e diritto penale: un esito inevitabile

I lavori di Dalila Federici e Tommaso Pietrella si occupano dello sviluppo delle tecnologie legate alla “intelligenza artificiale” e del fenomeno a cui stiamo assistendo della nascita dell'inedito settore concernente il diritto penale dell'AI.

È noto che i sistemi di AI si prestano a violare i diritti fondamentali e le libertà individuali e dunque necessitano di una attenta e rigorosa normazione giuridica; rappresentando gli stessi un elevato rischio per i beni della vita, salute, sicurezza dei prodotti, economia, finanza, ecc., delle persone e della collettività in genere.

Come osservato da Tommaso Pietrella, un approccio fondato sulla “gestione del rischio” rappresenta la cifra identificativa del legislatore europeo con il Regolamento del 2024 sull’intelligenza artificiale. Esso si caratterizza infatti per una struttura piramidale, individuando distinte categorie di “sistemi di AI” a seconda del rischio che gli stessi pongono per la sicurezza degli individui e il rispetto dei diritti fondamentali; stabilendo inoltre un insieme di obblighi per fornitori, produttori, sviluppatori tanto più stringenti e pervasivi quanto più cresca l’entità e la gravità dei rischi.

Particolare rilevanza per il diritto penale si appresta ad assumere l’art. 5 del menzionato Regolamento, il quale vieta l’immissione nel mercato, la messa in servizio e anche il semplice impiego dei sistemi di AI, che coinvolgono il ricorso a tecniche subliminali e di manipolazione collettiva, in grado di menomare l’autodeterminazione personale. Viene imposto, a tal fine, agli Stati membri, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento, di sanzionare la violazione del divieto.

Per Tommaso Pietrella, un dato è comunque certo: l’impiego di pratiche manipolative per mezzo dell’intelligenza artificiale è suscettibile di offendere beni giuridici di cruciale importanza; e pertanto, in tale ambito, sembra in astratto ampiamente giustificato l’uso dell’armamentario penale. Anche se, al momento, appare prematuro e non necessario in concreto l’impiego del diritto penale, mostrandosi sufficiente l’attuazione di una *compliance* preventiva e la previsione di illeciti amministrativi.

Senonché, premessa la carenza di autonomia decisionale dei sistemi di AI, l’imputazione delle offese che attingono a un livello tale da assumere rilevanza penale non può che essere riferita a una persona fisica (*machina delinquere non potest*). Questa affermazione appare confermata anche dalla versione emendata del disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato di recente in Senato (A.S. n. 1146-A) e ora all’esame della Camera dei deputati (A.C. n. 2316). Invero, ai sensi dell’art. 24, comma 5, lett. b) il Governo viene delegato a precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche nonché della responsabilità amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi AI da parte dell’agente.

L’Autore si domanda allora quale modello di illecito sia più adeguato a questa tipologia di casi, giungendo alla conclusione che la forma di fattispecie più consona sia qui quella dei reati di pericolo di mera condotta (e non di evento di pericolo, come sembra invece orientarsi l’art. 24 del d.d.l. A.C. n. 2316). Si tratta invero di incentrare l’imputazione sulla condotta tenuta dalle persone fisiche che, a diverso titolo, gestiscono e sovrintendono l’interazione uomo/macchina.

Il contributo di Dalila Federici approfondisce invece le possibili conseguenze penalistiche legate all'approvazione del Regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale, nonché del connesso citato disegno di legge A.S. n. 1146 e A.C. n. 2316 (con delega all'esecutivo), con particolare riguardo all'opportunità di salvaguardare le funzioni delle Autorità che saranno individuate per vigilare sull'AI. Profilo, quest'ultimo, che non pare rinvenire uno specifico strumentario sanzionatorio di natura penale.

In quest'ultimo lavoro ci si interroga sulla rilevanza penale, in base alle fattispecie incriminatrici esistenti nel nostro ordinamento, delle violazioni degli obblighi previsti nei confronti delle Autorità di vigilanza e di notifica in materia di intelligenza artificiale. E, in caso di risposta negativa, sull'opportunità o meno di introdurre in campo penale una specifica figura criminosa.

Tra gli illeciti penali vigenti, spicca il delitto societario di false comunicazioni e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); soprattutto per quanto concerne l'ipotesi criminosa "a forma libera" contemplata dal secondo comma, riguardante il vero e proprio ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Si chiarisce inoltre nello scritto di Dalila Federici che, qualora fosse appropriato l'inserimento di una nuova fattispecie incriminatrice, l'eventuale modello di illecito da impiegare dovrebbe essere quello già previsto nel falso in bilancio nonché nelle false attestazioni in materia di crisi d'impresa. Tale modello è relativo "all'esporre fatti rilevanti non rispondenti al vero o omettere fatti rilevanti"; paradigma d'incriminazione che attiene agli illeciti aventi ad oggetto obblighi informativi e certificatori.

In definitiva, il volume collettaneo prova a riflettere sugli enormi problemi in materia di immigrazione, ambiente e intelligenza artificiale che si pongono nel periodo di profonde trasformazioni sociali ed economiche che stiamo vivendo, acuito oltretutto dall'innalzamento americano delle barriere doganali. Tali immani questioni paiono non poter prescindere dal contributo seppure minimo che è in grado di fornire alle stesse il diritto penale. Ben consapevoli nondimeno che, al fine contrastare le crisi planetarie collegate a "transizioni", passaggi da una condizione a un'altra, non sia possibile pensare a strumenti, dispositivi, tecnologie per affrontare i problemi in modo isolato e autonomo, ma sono richieste inevitabilmente "soluzioni sistemiche".